



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Provincia di Arezzo

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.16 DEL 26/04/2024

OGGETTO: Modifiche temporanee alla circolazione stradale, in Piazza Fanfulla e Via Sante Tani, dal giorno lunedì 29 aprile 2024 e fino a fine lavori – Divieto di Transito e Divieto di Sosta.

IL RESPONSABILE

VISTA la nota recepita in data 26 aprile 2024 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Marciano della Chiana (AR), tendente ad ottenere l'istituzione del Divieto di transito in Piazza Fanfulla dal civico 2 fino all'intersezione con Via XXVI maggio, il Divieto di Sosta in Piazza Fanfulla nei due stalli fronte civico 1, ed il Divieto di Sosta nei primi tre stalli adiacenti allo stallo riservato ai veicoli della P.M. in Via Sante Tani, dal giorno lunedì 29 aprile 2024 e fino a fine lavori, onde consentire il cantiere finalizzato alla messa in sicurezza della Piazza del Comune di Marciano della Chiana, come da segnaletica posta in loco durante l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1°,2°,4° nonché quelli previsti dall'art. 7, salvo quanto disposto dal comma 3° del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover garantire il regolare svolgimento dei lavori e assumere provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Richiamata l'ordinanza n. 58/2015 "Modifiche temporanee della circolazione stradale Via Sante Tani Area sosta per lo svolgimento del mercato settimanale in deroga al regolamento ed in via sperimentale dall'intersezione con Via sotto la Torre ed intersezione con Piazza G. Marconi evidenziato da idonea segnaletica stradale nei giorni di Martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alla ore 20:30";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 27/11/2015 avente ad oggetto “Mercato settimanale nel capoluogo. Definizione di ulteriori indirizzi, definiti in via sperimentale, con riguardo alle modalità di svolgimento (giorno deputato all’effettuazione e possibili partecipanti);

Valutato che nel corso degli ultimi anni gli spazi utilizzati dagli esercenti commerciali su area pubblica durante le giornate di mercato settimanale non superano le tre unità;

Tenuto conto che il presente provvedimento inibisce l’utilizzo di parte dell’area destinata al mercato settimanale de quo garantendone comunque la fruizione necessaria al posizionamento delle attività previste dal regolamento nonché dalla Deliberazione di cui sopra;

VALUTATO che per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario regolamentare la circolazione stradale procedendo all’emissione della presente ordinanza;

CONSTATATO peraltro che le limitazioni alla circolazione dovranno essere segnalate agli utenti della strada mediante la segnaletica prevista dalle norme vigenti;

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTA la direttiva 24 Ottobre 2000 (G.U. 28 Dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

VISTO il Decreto 22 Gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241. Recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 1 del 02.01.2024 e n. 2 del 02.01.2024 con i quali viene conferito l’incarico di Comandante/Responsabile del Servizio Polizia Municipale e di Elevata Qualificazione come Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Ente;

ORDINA

Da lunedì 29 aprile 2024 e fino a fine lavori, onde consentire i lavori di rifacimento dei lastricati interni al centro storico del comune di Marciano della Chiana e l'installazione del cantiere finalizzato alla realizzazione dei lavori stessi

- Divieto di transito in Piazza Fanfulla dal civico 2 fino all'intersezione con Via XXVI maggio;
- Divieto di Sosta: in Piazza Fanfulla sui due stalli fronte civico 1 compresa l'area antistante l'immobile;
- Divieto di Sosta: in Via Sante Tani sui primi tre stalli sosta lato Torre Dell'Orologio fino allo stallo riservato ai veicoli della P.M. compreso, con garanzia delle regolari attività inerenti il mercato settimanale come in premessa narrato;

come da segnaletica posta in loco durante l'esecuzione dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere garantita la circolazione per l'accesso ai residenti, ai veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e altre FF.OO;

Che sia fatto obbligo al richiedente di mantenere in essere la regolare segnaletica stradale;

Che vengano adottate tutte misure idonee ai fini della sicurezza delimitando la zona interdotta al transito e posizionando opportuna segnaletica come previsto dalla normativa in materia;

Che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

1. **Che la ditta esecutrice dei lavori provveda ad apporre la segnaletica del cantiere rispettando il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici**, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, ed eventualmente adottare ADEGUATA e necessaria segnaletica durante le ore notturne;
2. Che il cantiere stradale, dovrà essere posto in essere da personale opportunamente formato ai sensi della normativa vigente (D.M. 22 Gennaio 2019 pubblicato nella G.U. 37/2019);
3. Che, copia del presente atto deve essere apposto in modo ben visibile sulle testate del cantiere;
4. Che al termine dei lavori, la Ditta incaricata all'esecuzione delle opere, dovrà provvedere a ripristinare la segnaletica preesistente, verticale e/o orizzontale, eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori medesimi;
5. Che le prescrizioni della presente specifica ordinanza, saranno rese pubbliche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line di questa amministrazione raggiungibile al seguente indirizzo web: https://portale.comune.marcianodellachiana.ar.it/openweb/albo/albo_pretorio.php

COMUNICA

Che:

Gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale inoltre, sono autorizzati ad adottare ulteriori provvedimenti riguardo la circolazione e la sosta dei veicoli, per particolari ed impreviste esigenze, compresa la rimozione degli stessi, mentre il medesimo organo è incaricato della esecuzione della presente specifica ordinanza che sospende, ad ogni effetto di legge, qualsiasi altro provvedimento in materia, nelle ore e nei giorni suddetti, con l'obbligo di apposizione in loco di idonea segnaletica;

Gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e della Forza Pubblica con compiti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati del rispetto della presente e specifica ordinanza;
I trasgressori saranno puniti a termini di Legge;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

**RESPONSABILE DI AREA
GIAN LUCA FABBRIZZI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005